

4) all'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il testo del punto 8 è inserito il seguente:

8.1. *Rhizoeus hibisci* Kawai & Takagi

5) all'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), dopo il testo del punto 12, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

Vegetalidi di *Crataegus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl., *Prunus* L. e *Rosa* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di *Malus* Mill. e *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei

6) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), al testo del punto 15, colonna di destra, sono aggiunti i seguenti termini:

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

7) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), è aggiunto il punto 16 seguente:

16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8) all'allegato III, parte A, il testo del punto 9 è sostituito dal seguente:

9. Vegetali *Chaenomeles* Lindl., *Cydonia* Mill., *Crataegus* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. e *Rosa* L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

Paesi non europei

9.1. Vegetali di *Photinia* Ldl., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea

9) all'allegato III, parte A, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11

10) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di *Prunus* L. originari di paesi non europei

11) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, al testo della colonna di destra, è aggiunto quanto segue:

e:
cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen, oppure

dd) nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione viva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione viva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione viva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (*), e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) *Meloidogyne fallax* Karsen.

(*) G.U. n. 125 dell'11 luglio 1996, pag. 2320/66.

12. all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 43 è sostituito dal seguente:

43 Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1 e all'allegato IV.A. I, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;

b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):

aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,
- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva; tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio e mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali,
- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino; i vegetali infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,

- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,

- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure

- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.

13) all'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto al testo il punto 45.1 seguente:

45.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus

a) dove non è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn

b) dove è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn.

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IIIA.13 e all'allegato IV.A.I. 25.5, 25.6 e 25.7:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali

constatazione ufficiale

a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn;

oppure

bb) che il luogo di produzione è, risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.

14) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nel testo alla colonna di destra, il termine e il numero «45» sono sostituiti dai termini «45 e 45.1»;

15) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, colonna di destra, è aggiunto il testo seguente:

e)
e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,

– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante

ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

– che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen»

16) all'allegato IV, parte A, sezione II, dopo il punto 27 è inserito il punto 27.1 seguente:

27.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.6 e 24, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure

b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e:

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn., oppure

bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure

c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.»

17) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 29.2, colonna di destra, nel testo, tra le lettere a) e b) è inserita la parola «oppure»;

18) all'allegato IV, parte B, punto 24, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di *Begonia L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei corni, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima Willd.*, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

19) all'allegato V, parte A.I, punto 1.1, l'indicazione «*Prunus L.*» è sostituita da «*Prunus L.*, ad eccezione di *Prunus laurocerasus L.* e *Prunus lusitanica L.*»;

20) all'allegato V, parte A.I, punto 2.1, tra «*Populus L.*» e «*Pseudotsuga Carr.*» sono inseriti i termini «*Prunus laurocerasus L.*, *Prunus lusitanica L.*»;

21) all'allegato V, parte A.II, il testo del punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali di *Begonia L.*, destinati alla piantagione, escluse le sementi, i tuberi, i corni e i rizomi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima Willd.*, destinati alla piantagione, escluse le sementi».

22) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «delle piante di acquario» sono soppressi;

23) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «*Allium ascalonicum L.*» sono inseriti dopo i termini «*Zea mais L.*»;

24) all'allegato V, parte B.I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
 - *Castanea Mill.*, *Dendranthema (DC) Des. Moul.*, *Dianthus L.*, *Pelargonium l'Herit ex Ait.*, *Phoenix spp.*, *Populus L.*, *Quercus L.*,
 - conifere (Coniferales),
 - *Acer Saccharum Marsh.*, originarie dell'America settentrionale,
 - *Prunus L.*, originarie di paesi extraeuropei

25) all'allegato V, parte B.I, punto 5, secondo trattino, i termini «*Castanea Mill.*» sono soppressi;

26) all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 16.1, 16.2 e 16.3 è sostituito dal testo seguente:

16.1 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine

16.2 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis,

oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

c) oppure

- che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), e

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, e

che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis.

16.3 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.3-bis Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L., originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure

d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 156

98A8173